

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1411-B)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. Stampato n. 1411)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 agosto 1985*

*(V. Stampato Camera n. 3134)*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 novembre 1985*

---

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei  
bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1985**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*(Disposizioni generali)***Art. 1.**

Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono introdotte, per l'anno finanziario 1985, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro)***Art. 2.**

All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono apportate le seguenti modificazioni:

— l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è stabilita in lire 1.100.061 milioni la dotazione, per l'anno finanziario 1985, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo »;

— il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 12.400.482.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge n. 968 ».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

*(Disposizioni generali)*

Art. 1.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro)*

Art. 2.

*Identico:*

*identico;*

*identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

Per l'anno 1985 l'anticipazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilita in lire 1.990.865.950.000 dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, è rideterminata in lire 1.954.720.950.000.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze)

Art. 4.

All'articolo 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono apportate le seguenti modificazioni:

— il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1985, è stabilito in 200 »;

— dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1985, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1985, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528 ».

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo)

Art. 5.

All'articolo 22 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

*Identico.*

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze*)

Art. 4.

*Identico:*

*identico;*

*identico.*

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*Disposizioni diverse*)

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1985, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire un miliardo ».

Art. 7.

Gli stanziamenti di competenza relativi alle disposizioni di legge sottoindicate, già autorizzati con la tabella B di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono così modificati:

	stanziamento (lire)
<i>Ministero del tesoro</i>	
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 - Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (capitolo n. 4517) . . . . .	67.500.000.000
<i>Ministero del commercio con l'estero</i>	
Legge 31 maggio 1975, n. 185 - Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capitoli nn. 1606 e 1610) . . .	127.410.000.000
<i>Ministero della sanità</i>	
Legge 11 luglio 1980, n. 312 - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:	
— Articolo 25 (ottavo comma) - Compenso particolare al personale dell'Istituto Superiore di Sanità (capitolo n. 4509) . . . . .	2.980.000.000

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*(Disposizioni diverse)*

Art. 6.

*Identico.*

**Soppresso.**





MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI  
AL TESTO DELLE SINGOLE TABELLE APPROVATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA



*Le tabelle recanti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa sono state approvate dalla Camera dei deputati nel testo proposto dal Governo con le modificazioni approvate dal Senato e con le seguenti ulteriori modificazioni: (1)*

## TABELLA N. 1

## STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (2)

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

## TITOLO I — ENTRATE TRIBUTARIE

1023	Imposta sul reddito delle persone fisiche . . . . .	2.498.000.000.000 (+)	3.735.000.000.000 (+)
1024	Imposta sul reddito delle persone giuridiche . . . . .	2.351.000.000.000 (+)	2.341.000.000.000 (+)
1025	Imposta locale sui redditi . . . . .	2.142.000.000.000 (+)	2.099.000.000.000 (+)

*Sono conseguentemente variati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.*

*Sono soppresse le variazioni di competenza e di cassa di cui al capitolo 4517 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, al capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e al capitolo 4509 dello stato di previsione del Ministero della sanità.*

(1) Per il testo approvato dal Senato, v. lo Stampato Camera n. 3134.

(2) Le parti modificate sono stampate in neretto.